

Rapporto aggiuntivo

numero

6117 RA

Concerne

data

16 giugno 2009

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 17 settembre 2008 concernente la modifica di alcuni articoli della Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino (LBSCT) del 25 ottobre 1988

Il lavoro sul messaggio governativo del 17 settembre 2008 sono stati lunghi e articolati. Il Rapporto del 28 aprile 2009 ne fa stato. In esso, per quanto è stato possibile, il sottoscritto relatore ha cercato di dare risposta ai numerosi quesiti che via via si sono posti durante l'esame commissionale. In particolare sono stati sentiti il Presidente del CdA e il Direttore di Banca Stato. Inoltre è stata fatta, e risulta nel Rapporto, una ricerca sulla situazione nelle altre Banche cantonali, ne sono state esaminate otto.

I problemi si sono concretizzati soprattutto su due punti e meglio:

- la delega all'acquisto da parte della Banca Cantonale di un istituto privato esterno con il dichiarato scopo di partecipare alla particolare situazione favorevole del momento ed acquisire clienti nel "Private Banking" per diminuire i rischi e aumentare la redditività dell'istituto
- il secondo sulla garanzia dello Stato del Cantone Ticino che si vuole limitare alla ditta madre escludendola per la o le ditte affiliate

Le opposizioni sono state di due tipi, una di tipo filosofico, cavalcata dalla sinistra e in sostanza insuperabile. La seconda molto più concreta e realistica, portata avanti dal PPD, avanza legittimamente dei dubbi sulla norma legislativa che esclude la garanzia dello Stato per la o le società affiliate.

Sul primo punto, malgrado le garanzie date dal Presidente del CdA, i commissari hanno preferito inserire nell'art. 14, un nuovo capoverso 2 che stabilisce che le imprese affiliate secondo il cpv. 1 del medesimo articolo, dovranno avere la loro sede in Svizzera.

Il secondo punto è molto più complesso. Grazie alla presentazione in data 16 febbraio 2009 di una Mozione da parte dei deputati Paolo Beltraminelli e Filippo Gianoni a nome del PPD, e alla sollecita risposta del CdS con il messaggio n. 6210 del 5 maggio 2009, il relatore e la Commissione hanno potuto fare un esame molto approfondito basandosi anche su alcuni pareri giuridici qualificati. La conclusione, per quanto concerne la BSCT è la seguente:

Se le diverse istanze, e meglio il CdS, la BSCT, nonché la Banca affiliata, rispetteranno le scelte organizzative descritte nel Rapporto commissionale n. 6210R e nel Messaggio del CdS non sarà data responsabilità né garanzia, segnatamente la garanzia di fiducia da parte dello Stato del Cantone Ticino nei confronti della Banca affiliata, per quanto è ragionevolmente giusto attendersi.



I sottoscritti firmatari del presente Rapporto aggiuntivo a quello n. 6117R del 28 aprile 2009, invitano il Parlamento a dare luce verde alla modifica di BSCT così come contenuto nel DL allegato al rapporto stesso. Tuttavia il CdS che potrà pure avvalersi del nuovo art. 33 cpv. 4 è formalmente invitato a codificare in un Regolamento sulla nuova legge BSCT, tutte le norme da seguire per ottenere il risultato desiderato e non essere considerato gestore di fatto. Andrà ovviamente tenuto conto del fatto che per la BSCT valgono pure le disposizioni della Legge federale sulle Banche e sulle Casse di risparmio.

Per la Commissione gestione e finanze:

Tullio Righinetti, relatore

Bignasca A. - Bobbià - Celio -

Foletti - Gobbi N. - Merlini - Vitta